Relazione illustrativa sul Regolamento recante : Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010.

piena attuazione alle finalità semplificazione e concentrazione procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della 1. 241/1990.

Nel quadro delle nuove competenze amministrative regionali in materia ambientale, conseguente al riordino operato dalla 1.r 22/2015, il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 65, comma 1 della 1.r. 10/2010, le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73bis della medesima legge, per il raccordo tra le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Viene definito un procedimento coordinato di VIA e di AIA, volto a snellire e semplificare le procedure amministrative, evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al proponente ma, allo stesso tempo, garantendo uno stesso livello di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico.

Nell'ambito di tale procedimento si incardina la conferenza di servizi di VIA regionale che costituisce la sede per il rilascio coordinato di tutti gli assenso necessari alla realizzazione del progetto in valutazione, in applicazione delle finalità di semplificazione e concentrazione procedimentale di cui alla legge 241/1990 come modificata dal d.lgs 127/2016.

Il regolamento introduce altresì disposizioni procedurali volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 Vengono anche definite modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 ("VIA postuma").

È infine introdotta una specifica disposizione per l'applicazione delle modalità di coordinamento in materia di VIA e AIA di cui capo II, in quanto compatibili, al raccordo tra la VIA ed i procedimenti di autorizzazione in materia ambientale ed energetica e per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle ulteriori procedure autorizzative, concessorie, ecc., di competenza regionale, a cui possono estendersi tali forme di coordinamento.

Il regolamento è suddiviso in cinque capi, come di seguito specificato.

CAPO I Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione L'articolo definisce, in dettaglio, il contenuto del regolamento

CAPO II Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA

Art. 2 Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione L'articolo stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza e della verifica della completezza formale della documentazione.

Art. 3. Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi.

L'articolo definisce le modalità con le quali viene effettuata l'istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA, nell'ambito della quale è convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 4, della L. 241/1990. Viene altresì definita l'articolazione della conferenza di servizi stessa e, in particolare, per quanto attiene alla fase decisoria si prevede che la struttura procedente si coordini, ai sensi della l.r. 40/2009, con le strutture regionali coinvolte nel rilascio degli atti di assenso per la formazione della posizione unica regionale.

Art. 4 Partecipazione del pubblico

L'articolo disciplina le modalità attraverso le quali è garantita la partecipazione del pubblico.

Art. 5 Integrazioni e chiarimenti documentali

L'articolo definisce tempi e modalità per richiedere al proponente, integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, relative agli aspetti di pertinenza della VIA, dell'AIA o degli altri atti di assenso richiesti nonché le modalità con cui il proponente deposita le integrazioni.

Art. 6 Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA

L'articolo definisce l'attività della Giunta regionale che, sulla sulla base degli esiti della conferenza di servizi: si esprime sulla pronuncia di compatibilità ambientale e, quando questa è favorevole, adotta contestualmente, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della 1. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in ordine al rilascio coordinato dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti.

Art. 7 Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

L'articolo dispone in tema di competenza per le fasi del riesame, della modifica, dell'aggiornamento e del controllo successivi al rilascio del provvedimento unico.

CAPO III Disposizioni per la valutazione delle modifiche di progetti, istallazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali

Art. 8 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e AIA per la valutazione della sostanzialità delle modifiche

L'articolo definisce gli adempimenti, anche documentali, che il proponente deve rispettare qualora abbia la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione. Si prevede che la struttura regionale competente in materia di AIA richieda alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r 10/2010. E previsto il rilascio di un parere vincolante da parte della struttura competente per la VIA, nell'ambito dell'istruttoria per la valutazione della modifica svolta dalla struttura competente in materia di AIA, e sono disciplinate le differenti conclusioni del procedimento a seconda del carattere sostanziale o meno delle modifiche proposte.

Art. 9 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

L'articolo dispone analogamente all'articolo 8 qualora il proponente abbia la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto relativo ad un impianto di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione,

Art. 10 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

L'articolo dispone, in analogia con gli articoli 8 e 9, qualora il proponente ravvisi la necessità di apportare modifiche alle caratteristiche o al funzionamento di una attività o progetto di un impianto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, soggetto ad AUA

Art. 11 Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA

L'articolo definisce quali sono gli interventi di modifica che si considerano, in ogni caso, non sostanziali ai fini delle procedure di VIA.

Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione della sostanzialità delle modifiche

L'articolo detta ulteriori disposizioni in tema di pubblicazione della modulistica a fini VIA ed a fini autorizzativi e stabilisce che le disposizioni di raccordo del capo III si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA sia diversa dalla Regione.

CAPO IV Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma e AIA di competenza regionale

Art.13 Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

L'articolo definisce le modalità di coordinamento della procedura coordinata di VIA postuma e di riesame di AIA, in attuazione della disciplina di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e del capo II del regolamento.

Art.14 Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

L'articolo disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'art. 73-bis della 1.r. 10/2010 e del capo II del regolamento, ove applicabili, nei casi attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del d.lgs 152/2006 ed a verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 43 comma 6 della 1.r. 10/2010.

Art.15 Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

L'articolo disciplina le attività ed impianti in esercizio soggetti alle procedure di VIA, ma non soggetti ad AIA e prevede che le relative valutazioni sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.

Art.16 Norme comuni per i procedimenti di VIA postuma

L'articolo stabilisce criteri, applicativi dell'articolo 43 comma 6 della 1.r 10/2010, di cui occorre tenere conto nelle valutazioni svolte ai sensi delle disposizioni del presente capo e demanda alla deliberazione della Giunta regionale l'adozione di specifiche modalità organizzative nonché indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di snellimento e raccordo procedurale di cui al presente capo.

CAPO V NORME FINALI

Art. 17 Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale

Il comma 1 dell'articolo stabilisce che le disposizioni di coordinamento di cui al Capo II, in quanto compatibili, si applichino al raccordo tra la procedura di VIA e le altre autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso in materia ambientale ed energetica.

Il comma 2 rinvia ad una deliberazione di Giunta l'individuazione:

- a) delle ulteriori procedure autorizzative, concessorie o di approvazione di progetti di competenza regionale in materie diverse, a cui può estendersi l'applicazione delle disposizioni di coordinamento del capo II
- b) delle disposizioni del regolamento applicabili in relazione alle procedure di cui al comma 1 e alla lettera a).